

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3898

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BOZZI, STERPA**

*Presentata il 28 gennaio 1983*

Integrazione dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, disciplina le pensioni di reversibilità e indirette della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori. Il quarto comma di tale articolo dispone che « Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso ».

La particolare limitazione dell'età è stata evidentemente ispirata dal convincimento della necessità di contenere gli

oneri della Cassa, in relazione sopra tutto a quanti si dedicano tardivamente all'esercizio della professione forense, per lo più dopo avere raggiunto una posizione di quiescenza. Senonché, l'applicazione generalizzata della limitazione non ha tenuto conto della situazione del tutto singolare, anzi eccezionale, di coloro che avevano già compiuto i quaranta anni quando venne istituita la Cassa (1952) e, quindi, quando ebbero la possibilità di iscriversi ad essa; di conseguenza, non riconoscendo ai superstiti di questi professionisti il diritto alle pensioni di reversibilità e indirette si è commessa una vera e propria ingiustizia che va, sia pure tardivamente, eliminata. A ciò tende la presente iniziativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso. Si prescinde da tale limite di età per chi si sia iscritto alla Cassa quando la medesima venne istituita ».